

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PUGLIA (art. 64 del CCNL del 4.6.2008)

L'Anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di Marzo in Bari presso la sede della Confagricoltura di Puglia in via G. Amendola 166/5

tra

La Confagricoltura Puglia, rappresentata dal capo delegazione dott. Umberto Bucci, dall'avv. Michelangelo De Benedittis, dal dott. Carmine Palma assistiti dal direttore dott. Zambelli;

La Federazione Regionale Coldiretti di Puglia, rappresentata dal suo Presidente Giovanni Cantele, dal Direttore Angelo Corsetti e dal dott. Pietro Suavo Bulzis;

La Cia di Puglia rappresentata dal suo Presidente Raffaele Carrabba e dal Direttore Giuseppe Alagia

E

La Flai Cigl Puglia rappresentata dal segretario generale Regionale Deleonardis Giuseppe ,dal segretario Regionale Fraccascia Mario Antonella Montanaro e dai segretari provinciali Calamita Daniele, Pelagio Felice, Mincuzzi Gaetano, Ligorio Antonio Antonio Gagliardi Assunta Urselli;

la Fai Cisl Puglia rappresentata dal segretario generale regionale Paolo Frascella ,e dai segretari provinciali Pasquale Fiore, Franco Bambacigno, Salvatore Greco, Antonio Castellucci

La UILA-UIL di Puglia rappresentata dal Segretario Generale Regionale e di Bari Pietro Buongiorno, dai Segretari Regionali Ida Cardillo e Antonella Rizzo e dai Segretari Territoriali Antonio Castriotta, Mauro Fioretti, Antonio Trenta, Luigi Vizzino;

La Confederdia Regionale rappresentata da Deleva Cosimo, Mosciogiuri Vittorio e Convertini Francesco;

Si è convenuto di stipulare il seguente Contratto per i quadri e gli Impiegati Agricoli della Puglia.

Art. 1

(decorrenza e durata del CIRL e procedure per il rinnovo)

Il presente contratto decorre dal 1 Gennaio 2014 e scadrà il 31.12.2017

Il presente Contratto si intende rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all'altra, le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro quattro mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

Art. 2

(Osservatorio Regionale)

L'osservatorio è costituito in maniera paritetica tra le parti nel n. di 8 unità e i componenti nominati restano in carica fino a nuova comunicazione da parte di una delle parti firmatarie del presente

CIRL, con la stipula del presente accordo, le Parti si impegnano i propri rappresentanti per l'insediamento da insediare entro il 30 settembre 2015.

L'osservatorio ottempererà ai compiti demandati dal CCNL in merito a:

- . mercato del lavoro e individuazione di nuove figure professionali;
- . Fabbisogno di formazione professionale;
- . Tutela della salute e dell'ambiente di Lavoro

Art . 3

Orario di lavoro

L'orario di lavoro di 39 ore settimanali è distribuito su 5 giorni della settimana, oppure su 5 giorni emezzo ma con l'adozione dell'orario unico giornaliero.

E' ammesso il recupero della giornata del Sabato eventualmente lavorato, nel caso di distribuzione dell'orario in cinque giorni alla settimana, fermo restando la corresponsione delle maggiorazioni per lo straordinario

Art . 4

Banca delle ore

Fermo restando la erogazioni delle maggiorazioni nel mese di competenza, in applicazione dell'art.19 del CCNL del 4.6.2010 è costituita dal 1/8 2006 la Banca ore. le cui modalità di gestione a applicazione saranno esaminate tra le aziende le Rsa Rsu e Organizzazioni Provinciali firmatarie del presente Ciril.

E' facoltà del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l'accantonamento delle ore medesime in una apposita banca ore, nella quale attingere per fruire di riposi compensativi in altri periodi temporali.

Tale facoltà è così regolamentata:

- 1) il dipendente deve formulare per iscritto la richiesta di adesione alla banca ore. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e in caso di disdetta ha decorrenza dopo un anno;
- 2) la richiesta di fruizione delle ore disponibili nella banca delle ore deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima della fruizione;
- 3) la fruizione delle ore richieste deve essere compatibile con le esigenze organizzative aziendali e deve essere concordata tra le parti;
- 4) il godimento delle ore disponibili nella banca ore deve avvenire entro il 31. Marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata fruizione di tali ore le stesse saranno retribuite entro e non oltre il 30. giugno successivo.
- 5) La eventuale richiesta di disdetta della banca ore avrà efficacia dopo dodici mesi dalla stessa.

Art.5

Ritenute per case ed annessi

Nel caso l'impiegato utilizzi l'abitazione messa a disposizione dall'azienda, sulla retribuzione mensile, verrà operata una ritenuta fissa di €5,16.

Art.6
Mezzo di trasporto

Per il disbrigo delle mansioni affidate dall'azienda sarà fornito dalla stessa l'uso del mezzo aziendale. Nell'impossibilità che lo stesso non possa essere fornito dall'azienda e previa disponibilità da parte del lavoratore, sarà corrisposto un rimborso chilometrico riferito al tipo di mezzo utilizzato secondo quanto previsto dalle tabelle ACI per la percorrenza media di 10.000 Km annui per le macchine a benzina e di 20.000 Km annui per le autovetture a gasolio. L'uso del proprio mezzo di trasporto dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.

Un rimborso sarà riconosciuto anche ai dipendenti che, anche per particolari esigenze aziendali, debbano necessariamente utilizzare il proprio mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda, a questi sarà rimborsato un quinto del prezzo della benzina, per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa Comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l'azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro; l'importo di tali rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di lavoro.

Art. 7

Trasferte

Sul solo importo di vitto ed alloggio si deve applicare una maggiorazione del 30% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.

Nel caso di smarrimento delle note giustificative o nella impossibilità di poterle reperire, ai fini del rimborso a piè di lista e per il calcolo della percentuale di cui al comma precedente è ammessa ed accettata la dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'impiegato relativamente alle spese sostenute.

Art . 8

Indennità orarie per rapporti lavoro tempo parziale

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale che svolgono attività lavorativa inferiore all'orario contrattuale previsto, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 4.6.2008, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative che deve affrontare il dipendente, viene riconosciuta una specifica indennità oraria del 20% della retribuzione oraria spettante.

Art . 9

Lavoro straordinario

Nei periodi di punta connessi alla specifica attività aziendale, il lavoro straordinario sarà forfettizzato in misura non inferiore al 50% della retribuzione complessiva spettante.

La forfettizzazione deve risultare da atto scritto dalle parti, in mancanza del quale si applica quanto disposto dall'art 19 del CCNL del 4.6.2008. Le aziende che partecipano a manifestazioni di rilevanza Nazionale e Regionale e che richiedono impegno e presenza anche di domenica del dipendente quadro ed impiegato, fermo restante il godimento del riposo compensativo sarà erogata una ulteriore maggiorazione del 35% sulla retribuzione contrattuale giornaliera.

Art .10 retribuzione

A decorrere dal 1.6.2015 si concorda sull'aumento del 4,7%. Tali aumenti sono comprensivi della IVC.

Si allegano le tabelle retributive con i relativi aumenti contrattuali .

Art . 11 Erogazione per obiettivi

Il premio per obiettivo in vigore con il precedente CIRL

1 categoria	€440,21
2 “	€397,87
3 “	€355,55
4 “	€329,45
5 “	€309,60
6 “	€288,43

vengono rivalutati del 4,0% da Giugno 2015 con le stesse modalità e decorrenze di cui all'articolo precedente.

Tali importi verranno corrisposti nella misura unica a condizione che i risultati aziendali siano raggiunti.

Entro il 30 settembre 2015, qualora le aziende non avranno definito gli obiettivi da raggiungere è riconosciuto comunque ai dipendenti il 20% dei suddetti importi da corrispondersi entro la fine di ogni esercizio e comunque non oltre il 31 Dicembre.

I punti di valutazione per l' erogazione dei premi per obiettivi potranno riferirsi al:

- miglioramento qualitativo della produzione;
- capacità di adeguamento a differenti produzioni;
- andamento complessivo della produzione;
- commesse di lavoro;

adeguamento delle strutture amministrative alle funzionalità dell'azienda;

Senza precludere ovviamente ,propri e differenti obiettivi aziendali. Sulla scorta dei programmi stabiliti dall'azienda e partecipati a tutti i dipendenti ,con il coinvolgimento delle rappresentanze degli impiegati saranno individuati i risultati da raggiungere.

Qualora l'azienda intende dotarsi di sistemi volontari di certificazione (ad esempio ISO,UNI ecc.) ed individui tra il proprio personale dipendente il responsabile del processo di certificazione a tale dipendente verrà riconosciuto un rimborso pari a €75,00 mensili per il periodo utile ad espletare tale compito.

Resta inteso che l'azienda è libera di individuare la figura del responsabile anche al di fuori del proprio personale dipendente.

Art. 12

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Viene Recepita le normative in materia della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 81 del 9.4.2008.

Alle RLS saranno previste 30 ore di permessi retributivi annui per la partecipazione alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro. Le spese per la partecipazione ai corsi sudetti saranno a totale carico delle aziende.

Art . 13

Indennità mancata mensa

Per i dipendenti che prestano attività lavorativa giornaliera con orario spezzato e che non godono di una pausa pranzo sufficiente in grado di raggiungere il proprio domicilio sarà riconosciuto per le giornate di effettiva presenza sarà riconosciuto un buono pasto di €5,29

Art .14

Riferimento al CCNL del 19.11.2012

Per quanto non previsto dal presente CIRL si fa riferimento alle norme contenute nel CCNL

Art. 15

Condizioni di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore di fatto esistenti , derivanti da consuetudini locali, da accordi individuali o collettivi sia di carattere economico che normativo.

Art . 16

Esclusività di stampa

Il presente CIRL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti,le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.

La stampa del presente CIRL sarà a cura delle Organizzazioni Sindacali che provvederanno congiuntamente a tutte le parti firmatarie alla consegna gratuita per tutti i dipendenti.

Il costo per la stampa sarà equamente ripartito tra i soggetti firmatari del presente CIRL.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle organizzazioni firmatarie.

BARI 06/03/2015

LE PARTI